

Proposte PPA Committee – Semplificazione amministrativa

Un permitting rapido e con regole certe: per sbloccare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia

Premessa

PPA Committee è un network nato nel 2019 per promuovere la via italiana al Renewable PPA. Partecipano al network decine di grandi imprese produttrici di energia elettrica, associazioni di categoria, traders, fondi, consorzi di acquisto e imprese consumatrici di energia, con l'obiettivo di **approfondire** le condizioni tecnologiche, di mercato e regolatorie alla base dello sviluppo dei Renewable PPA in Italia.

I Renewable Power Purchase Agreement sono **contratti di lungo termine di approvvigionamento di energia elettrica** da fonte rinnovabile stipulati fra produttori e consumatori, e rappresentano oggi la principale soluzione di mercato per affrontare le sfide della decarbonizzazione in questa fase di transizione energetica.

Il lavoro promosso dal PPA Committee vuole concretizzarsi in un contributo utile e proattivo per la realizzazione efficiente e tempestiva degli obiettivi delle politiche energetiche nel nostro Paese.

Nel presente documento vengono avanzate alcune **proposte** sul fronte delle **procedure autorizzative**, la cui farraginosità oggi rappresenta l'ostacolo principale allo sviluppo degli impianti atti a produrre energia rinnovabile nel nostro Paese.

Di recente, con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (**Decreto Semplificazioni**), il Governo ha adottato alcune disposizioni utili, senza, tuttavia, sciogliere alcuni nodi cruciali, che sono stati affrontati solo in parte.

Le Proposte

1. Termine perentorio per il pronunciamento della Presidenza del Consiglio (revisione dell'art. 14-quinquies della Legge 241 del 7 agosto 1990)

Il PPA Committee reputa opportuno che si proceda quantomeno ad una revisione dell'art. 14-*quinquies* della Legge 241 del 7 agosto 1990, che regola le modalità di opposizione al Presidente del Consiglio da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, dopo la conclusione della conferenza dei servizi. Si ritiene necessario stabilire un **termine perentorio** per il legittimo ed efficiente pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Introduzione di un limite massimo di due anni per la durata dei processi autorizzativi per i nuovi progetti inclusi tutti gli endoprocedimenti

In attuazione dell'art. 16 della Direttiva RED II del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il PPA Committee auspica l'introduzione del limite temporale di due anni per la durata dei processi autorizzativi per i nuovi progetti inclusi tutti gli endoprocedimenti. Altresì ritiene utile prevedere l'ipotesi di risarcimento del danno ingiusto causato dalle amministrazioni per inosservanza dolosa del termine di conclusione di un procedimento, come già avviene in altri Paesi europei, ovvero introducendo penalizzazioni per i dirigenti pubblici inadempienti (come già prospettato dal d.d.l. Nicolais).

2

3. Aggiornamento delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”

Il PPA Committee ritiene che, dopo quasi dieci anni dalla prima emanazione, sia opportuno rivedere le “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (D.M. 10 settembre 2010, **Linee Guida**) innervandole con le buone pratiche nel frattempo emerse e condivise, aggiornandole nelle sezioni meno lineari e stabilendo un percorso di allineamento periodico con il coinvolgimento del Mibact, delle Regioni, e delle sovrintendenze territoriali che – come noto – sono in prima linea nella gestione delle pratiche autorizzative. Il PPA Committee ritiene infatti tali Linee Guida obsolete sia per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione (al suo interno un trattamento particolare viene riservato alla valutazione dei progetti da parte delle soprintendenze), sia per il fatto che è necessario che vengano introdotte le diverse tecnologie (onshore, offshore, etc.) e tutte le categorie di intervento (impianti nuovi, rinnovati, ammodernati, etc.).

4. Istituzione di un elenco delle modifiche categorizzate come sostanziali o non sostanziali ai fini dell'evolversi del procedimento

Al fine di agevolare la realizzazione di varianti efficienti il PPA Committee ritiene necessario che il MATTM provveda, tramite decreto, a individuare analiticamente e definitivamente i diversi casi in cui le modifiche apportate al progetto (ovvero all'impianto) debbano essere considerate sostanziali o non sostanziali dando definitivamente attuazione all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle *direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), così come modificato dall'articolo 56 del Decreto Semplificazioni.

5. No alle “Aree idonee”, sì alle “Aree a priorità FER”, sì alla mappatura in via preliminare della vincolistica

Il PPA Committee considera con rilevante preoccupazione la proposta (oggetto di dibattito nell'ambito dell'esame parlamentare dell'art. 5 del Ddl delega per l'attuazione della

Direttiva RED II) di individuare a monte le “aree idonee” allo sviluppo di impianti FER, soprattutto perché ritiene molto difficile che si attui una felice concertazione con gli enti locali, rendendo tortuoso – se non addirittura impossibile – scegliere utilmente tali aree. Al contrario, l’individuazione di aree a “**priorità FER**” (quelle, per esempio, dove sono già presenti installazioni) potrebbe essere maggiormente efficace. A tale riguardo, l’art. 56 del Decreto Semplificazioni si limita a prevedere che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, individui con uno o più decreti, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti od opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.

Il PPA Committee ritiene **necessario**, invece, **che venga definita in via preliminare e stabile la vincolistica su tutto il territorio nazionale**, lavorando ad una mappatura puntuale e condivisa da tutti gli enti pubblici. Inoltre, è necessario che, con riferimento all’intero territorio nazionale, siano puntualmente individuati *ex ante* sia tutti i vincoli paesaggistici e ambientali sia gli enti incaricati della loro tutela. Infine, qualora si procedesse ad una puntuale individuazione *ex ante* dei vincoli gravanti sui potenziali siti di installazione, sarebbe opportuno prevedere l’intervento obbligatorio delle Soprintendenze nel procedimento autorizzativo esclusivamente in presenza di effettivi vincoli paesaggistici sull’area interessata dal progetto.

Conclusioni

La ripresa economica dell’Italia (e dell’Europa intera) all’indomani della pandemia da Covid-19 non può non passare per la transizione energetica. Varie misure sono state recentemente implementate dal Governo nell’ambito del procedimento di adozione del Decreto Semplificazioni, tra cui segnaliamo (i) l’istituzione di una Commissione VIA speciale per l’autorizzazione delle opere previste dal PNIEC, (ii) la standardizzazione di alcuni progetti di interventi su impianti esistenti o modifiche di progetti autorizzati che sono soggetti alla sola dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, (iii) l’individuazione tramite successivo decreto del MATTM di un elenco di modifiche da considerare sostanziali e (iv) l’introduzione di interventi di riduzione dei tempi autorizzativi con riferimento agli impianti FER.

Sebbene il PPA Committee accolga con favore tali sforzi, ritiene che essi non siano sufficienti per favorire gli investimenti per lo sviluppo delle Fonti da Energia Rinnovabile e per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Per queste ragioni il

PPA Committee propone una serie di raccomandazioni per il superamento della barriera del *permitting* in quanto ostacolo principale allo sviluppo delle FER nel nostro paese.

In aggiunta alle proposte sopracitate il PPA Committee auspica che si lavori sul medio termine per l'adozione di un **Testo Unico delle Autorizzazioni** degli impianti a fonte rinnovabile di concerto tra MISE, MATTM, MIBACT e Regioni, che preveda l'istituzione di uno sportello unico nazionale per indirizzare i proponenti e stabilire gli enti coinvolti nel procedimento.

4

PPA Committee è un'iniziativa a cura di Public Affairs Advisors, società di consulenza nelle relazioni istituzionali, REF-E, società di consulenza specializzata nei mercati energetici, e di Herbert Smith Freehills Studio Legale.



Relazioni Esterne

Mattia Fadda

m.fadda@paadvisors.it

cell. 328 7575898

02-89286927